

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 689

del 10-07-2019

OGGETTO: rinnovo dei rapporti convenzionali tra la Casa di Cura Villa Margherita s.r.l. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, aventi validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021.

<p>Proposta n. 54 del 08/07/2019</p> <p>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p><i>Cinzia Di Noto</i></p> <p>Il Dirigente Amministrativo Area Affari Generali Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p><i>Silvia Salerno</i></p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo Salvatore Accolla


Massimo Salvatore Accolla



Il Direttore Generale
dott. Carlo Picco

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 390/Serv. 1°/S.G. del 20.06.2019

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



Delibera nr° 688

del 10/07/2019

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge del 15 febbraio 1961, n. 83 recante norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63;
- VISTO** il regolamento di polizia mortuaria approvato ai sensi del D.P.R. nr 285 del 10 settembre 1990 e pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 1990;
- VISTA** la legge regionale n. 39/88 recante la determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione;
- VISTO** il regolamento di polizia mortuaria approvato ai sensi del D.P.R. nr 285 del 10 settembre 1990 e pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 1990;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12//1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** il D. Lgs. 196/2003 recante "'Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTO** il D.P. n. 390 del 20/06/2019 della Regione Siciliana con il quale è stato nominato il dott. Carlo Picco Direttore Generale di questa AOUP;

PREMESSO CHE

la Casa di Cura Villa Margherita s.r.l., (*di seguito semplicemente Casa di Cura*) con nota prot. 37/2019 inviata a mezzo raccomandata A/R, ed introitata al prot. gen.le dell'AOUP in data 09/05/2019 al nr. 0006857 ha formalizzato il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto già in essere con questa AOUP, per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici sulle salme;



ATTESO che ricorrono gli estremi previsti dal comma 7, art.53, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **il rinnovo** gli accordi convenzionali tra la Casa di Cura Villa Margherita s.r.l. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomico-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, ai sensi di dalla normativa vigente in materia, ed aventi validità dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale sino al 31.12.2021, con espressa esclusione del tacito rinnovo;
- **di approvare** lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici stabiliti tra le parti costituito da nr 5 pagg e da nr 15 artt. nonché da nr 2 allegati di seguito dettagliatamente elencati:
 1. "Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico" (All.A);
 2. Nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali e relative istruzioni (All.B)

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di autorizzare**
 - il Prof. Emiliano Maresi, *n.q.* di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P., ad eseguire la prestazioni professionali di cui alla presente convenzione, che rientrano tra le attività istituzionali dell'Azienda e che, pertanto, verranno eseguite dallo stesso e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, incaricandolo al contempo di trasmettere opportuna rendicontazione dell'attività svolta all'Area Economico-Finanziaria e patrimoniale dell'Azienda al fine di consentire la riscossione delle spettanze dovute;
 - l'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP alla riscossione dei compensi derivanti dall'esecuzione dei rapporti in parola, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP;
- **di notificare** il presente provvedimento alla Casa di Cura Villa Margherita s.r.l., al Resp.le del Servizio di Diagnostica Autoptica, nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza;
- **di rendere** immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
(vacatio)

Il Direttore Sanitario
(vacatio)

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Picco

Segretario Verbalizzante
Gabriella Douzelli

ESTREMI ES ECVTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>14-07-2018</i> e fino al <i>28-07-2018</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>[Signature]</i></p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi <i>[Signature]</i></p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine

NOTE:

--

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CASA DI CURA VILLA MARGHERITA s.r.l. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI RISCONTRI ANATOMO-PATOLOGICI SULLE SALME.

Premesso che:

- la **Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.** con nota prot. 37/19 introitata al prot. gen.le dell'AOUP in data 09/05/2019 al nr. 0006857 ha chiesto a questa AOUP di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'esecuzione di riscontri anatomico-patologici sulle salme ai sensi della legge 83/61, secondo quanto previsto della Regione Sicilia nr. 39/88 e ribadito dal D.A. 17 aprile 2003 all'art. 9 (all.1 parte 3 punto 3r) ad integrazione del D.A. 890/02 della Regione Siciliana.

- il Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i riscontri diagnostici in parola.

TRA

La Casa di Cura Villa Margherita s.r.l. con sede legale in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 6 cod.fisc. P.IVA n.02533080822, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Prandini Enrica Noemi, nata a Milano il 08/05/1940, domiciliata per la carica presso la sede legale (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede in Palermo, Via del Vespro, 129, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826 nella persona del legale rappresentante pro-tempore il Direttore Generale dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17/05/1960, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AOUP, e per essa il U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP si impegna ad espletare i riscontri anatomico-patologici sulle salme provenienti dalla Casa di Cura per il tramite di un proprio dirigente medico individuato nel Prof. Emiliano Maresi, Responsabile del Servizio sopra detto.

In particolare l'attività in parola riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, il loro allestimento e la lettura dei preparati istologici, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 2 - NATURA DELLA CONVENZIONE

L'attività professionale richiesta sarà prestata in regime ordinario e pertanto, la stessa sarà essere eseguita durante l'orario di servizio dal Responsabile e da tutto il personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.

ART. 3 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Il riscontro diagnostico richiesto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie al raggiungimento dell'accertamento della causa di morte, nonché ponendo la maggior accortezza possibile alla ricomposizione del cadavere;

Le salme dovranno essere trasportate presso camera mortuaria dell'Azienda per la registrazione ed il successivo trasferimento presso la Sala Autoptica del Servizio di Diagnostica Autoptica, a spese del Comune di appartenenza della stessa che provvederà al trasporto, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia, previa richiesta della Direzione Sanitaria della Casa di Cura richiedente ed accordo tra i Responsabili dei Servizi interessati.

La suddetta richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da una breve riassunto della storia clinica del paziente.

La Direzione Sanitaria della Casa di Cura è tenuta, altresì, a comunicare al professionista l'eventuale sussistenza di un procedimento giudiziario del quale sia venuta a conoscenza prima dell'inizio dell'attività;

Il riscontro sarà effettuato previa acquisizione del consenso dei familiari del defunto (All.A)

Il referto sarà consegnato dal professionista incaricato alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta della Casa di Cura.

L'AOUP garantisce che i locali, e le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi, anche sotto il profilo degli standard di qualità, a quanto previsto dalla normativa in materia. E' riconosciuta alla Casa di Cura la facoltà di procedere alla verifica dei controlli di qualità espletati dall'AOUP, in orari e secondo le modalità preventivamente concordati tra le parti.

A tal fine, l'AOUP si impegna a prestare alla Casa di Cura la dovuta collaborazione, impegnandosi sin d'ora a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti di cui la Casa di Cura avesse bisogno per l'espletamento della citata attività di controllo.

ART. 4 – CORRISPETTIVI

I rapporti economici tra le parti derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono regolati così come di seguito specificato

1. A fronte di ciascun riscontro diagnostico anatomico-patologico effettuato (feti, bambini, adulti) verrà corrisposta all'AOUP una somma pari a € 2.500,00
2. A fronte di ogni riscontro diagnostico effettuato su annessi placentari verrà corrisposta all'AOUP una somma pari a € 1.000,00

ART. 5- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 sarà effettuato dalla Casa di Cura, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dalla Casa di Cura, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dello stesso, della fattura elettronica;

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART 7 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 8 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 10 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi

alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.q.* di titolare del trattamento designa, con separato atto (All. B.) quale Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

ART. 11 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione sino al 31.12.2021. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 12 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 13 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza

Letto, confermato e sottoscritto.


Palermo li

Per la Casa di Cura Villa Margherita s.r.l.

Il Legale Rappresentante
Sig.ra Enrica Noemi Prandini

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Picco



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-07-08 08:00:31 (UTC)

File verificato:

C:\Users\utente\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IE\RDFBXNWO\Convenzione AOUP - Villa Margherita.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: PRANDINI ENRICA NOEMI
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 08/07/2019 07:00:18


Dati del certificato del firmatario PRANDINI ENRICA NOEMI:

Nome, Cognome: ENRICA NOEMI PRANDINI
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 17219980
Data di scadenza: 10/08/2020 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale**

Verifica effettuata in data 2019-07-10 10:31:12 (UTC)

File verificato: G:\Convenzione AOUP - Villa Margherita.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	PICCO CARLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 10/07/2019 08:49:19
